

Sent. n. 240/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79225 del registro di
Segreteria.

TRA

XX, rappresentato e difeso dall'avv.
Manfredo Piazza e dall'avv. Concetta Palma.

RICORRENTE

CONTRO

Ministero della Giustizia – Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria, rappresentato e
difeso in proprio.

RESISTENTE

Fatto

Il ricorrente ha rappresentato di aver chiamato in
causa il resistente davanti al TAR Lazio-Roma, che ha
dichiarato il proprio difetto di giurisdizione con la

sentenza n. 10351/2021 depositata il 08/10/2021. Ha, quindi, richiamato quanto dedotto davanti al giudice amministrativo e ha concluso chiedendo di

“1) revocare e/o annullare, ritenere illegittima, nulla e comunque invalida, la nota prot. nr. 02949 del 21/05/2020, con cui il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Direzione Generale del Personale e delle Risorse Ufficio V-Trattamento Economico e Previdenziale Pensioni Polizia Penitenziaria disponeva “la nota Gdap n. 83906 dell'11.03.2020 è da intendersi revocata e l'istanza con la quale il XX chiede di essere collocato in quiescenza a decorrere dal 5.04.2021 non può essere accolta, in quanto in tale data vanterà un'anzianità contributiva pari a AA. 38 MM. 11 GG. 25, non corrispondente, pertanto, ai requisiti prescritti dalla vigente normativa per l'accesso al trattamento pensionistico”

2) Adottare ogni e più idoneo provvedimento, ritenuto dalla Ecc.ma Corte adita opportuno e proficuo per la tutela effettiva del dipendente, ivi compreso ovviamente disporre, ordinare, decretare nei confronti dell'Ente datoriale convenuto, di prestare l'assenso alla domanda di quiescenza presentata dal

lavoratore.

3) In via subordinata, acclarato il diritto del dipendente a ripresentare la domanda di ricongiunzione uguale a quella precedente, stante il proprio comportamento incolpevole e disporre che qualsivoglia onere venga posto a carico dell'Amministrazione Datoriale.

4) Accertare e dichiarare, previa se del caso, disapplicazione e/o annullamento di ogni contrario provvedimento ivi compreso in primis quello sopra indicato, il diritto del ricorrente ad essere collocato in quiescenza con decorrenza 5.04.2021.

5) Nonché condannare il Ministero della Giustizia e l'INPS, in solido e/o uti singuli, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal ricorrente per i motivi che saranno di seguito esplicitati.

6) Con conseguente condanna della convenuta alla rifusione delle spese della presente lite, distrarre in favore dei difensori”.

Con memoria di costituzione il resistente ha chiesto, in via preliminare, di verificare la tempestività o meno della riassunzione, e, nel merito, ha rilevato che la mancata attuazione del provvedimento di ricongiunzione da parte dell'amministrazione era

desumibile da parte del ricorrente con l'esame del cedolino stipendiale che non recava la necessaria trattenuta stipendiale. Ha evidenziato l'infondatezza della pretesa risarcitoria e la possibilità per il ricorrente di presentare altra istanza di ricongiunzione.

All'esito dell'udienza del 27/09/2023, con l'ordinanza n. 137/2023 la discussione del giudizio è stata rinviata all'udienza del 22/05/2024 autorizzando il ricorrente al rinnovo della notifica nel rispetto dell'art. 155 c.p.c..

All'udienza del 22/05/2024, con l'assistenza del segretario Paola Venanzini, l'avv. Concetta Palma per il ricorrente e il dott. Alberto Panatta per il resistente si sono riportati ai rispettivi atti e, al termine della camera, di consiglio è stata data lettura del dispositivo, trasmesso al segretario per gli adempimenti di rito.

Diritto

In via preliminare, si rileva che la riassunzione del ricorso è tempestiva.

Nel merito, si evidenzia che dalla documentazione in atti risulta che l'istanza del ricorrente di essere collocato in quiescenza a decorrere dal 5/04/2021 è

stata rigettata con nota del 20/05/2020, in quanto non è stato versato l'onere previsto per la ricongiunzione. Sul punto, l'omesso versamento è riconducibile al ricorrente, in quanto prestazione da questi dovuta ai fini del perfezionamento del riscatto, che avrebbe dovuto, quindi, verificare la presenza della trattenuta stipendiale sul cedolino. Il ricorrente aveva, inoltre, la possibilità di chiedere nuovamente la ricongiunzione dopo aver ricevuto la suddetta comunicazione del 20/05/2020. Alla luce delle considerazioni che precedono, non può trovare accoglimento neanche la domanda risarcitoria. Pertanto, il ricorso è rigettato. Le spese di lite sono compensate, tenuto conto della peculiarità della vicenda, nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- rigetta il ricorso e compensa le spese di lite, nulla per le spese di giudizio.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22
maggio 2024.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 24.05.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA